SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 258**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 novembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 ottobre 1990, n. 311.

Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo statale per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza è elevato a lire 3 miliardi per l'anno 1990 e a lire 2 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per l'anno 1990 e a lire 2 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento: «Innalzamento del contributo statale alla biblioteca statale per ciechi Regina Margherita e all'Unione italiana dei ciechi per il funzionamento del Centro nazionale del libro parlato».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Con legge 22 dicembre 1981, n. 776, era già stato adeguato il contributo dello Stato in favore della stessa biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2698):

Presentato dall'on. DIGNANI GRIMALDI ed altri il 12 maggio 1988.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 20 ottobre 1988, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 25 ottobre 1989 e il 24 gennaio 1990.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 6 giugno 1990.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 17 luglio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2373):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 31 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 19 settembre 1990 e approvato l'11 ottobre 1990.

90G0361

LEGGE 22 ottobre 1990, n. 312.

Contributo all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato, è erogata la somma di lire 1 miliardo per l'anno 1990 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

Art. 2.

1. L'attività del Centro nazionale del libro parlato è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1 miliardo per l'anno 1990 e a lire 500 milioni per gli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantona-

mento: «Innalzamento del contributo statale alla biblioteca statale per ciechi Regina Margherita e all'Unione italiana dei ciechi per il funzionamento del Centro nazionale del libro parlato».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3293):

Presentato dall'on. ARMELLIN ed altri il 26 ottobre 1988.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 1° febbraio 1989, con pareri delle commissioni V e XII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 24 gennaio 1990.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 10 luglio 1990.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 17 luglio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2374);

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 31 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 19 settembre 1990 e approvato l'11 ottobre 1990.

90G0362

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 14 luglio 1990, n. 313.

Regolamento concernente i regimi di importazione e di esportazione delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, recante norme in materia di divieti di importazione e di esportazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1989, n. 294, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 24 agosto 1989, concernente «Regolamento delle esportazioni. Tabella Esport - Disposizioni particolari»;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 1988, concernente «Regime delle importazioni delle merci» e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di riordinare in un unico testo le modalità di esportazione e di importazione delle merci, tenuto conto delle decisioni assunte in sede comunitaria nonché degli altri impegni internazionali;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 77/90 reso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 70836 del 14 luglio 1990);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Regime delle importazioni e delle esportazioni

1. L'importazione e l'esportazione delle merci sono libere, salvo deroghe e limitazioni specificamente disposte in relazione ad impegni internazionali e comunitari o per esigenze di interesse nazionale, con provvedimenti del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze. Tali provvedimenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La cessione di merci individuate nei provvedimenti di cui al comma 1, da parte di soggetti residenti in Italia, può essere assoggettata ad autorizzazione anche quando il movimento delle merci avviene al di fuori del territorio doganale o in territori extra doganali e assimilati, con eccezione delle merci acquistate e rivendute nello stesso Paese.

3. Possono essere altresì assoggettati ad autorizzazione i transiti indiretti delle merci suddette che danno luogo ad immissione in magazzini e depositi doganali e a successiva spedizione all'estero da parte di residenti in Italia.

Art. 2.

Prodotti agricoli regolamentati

1. Le importazioni e le esportazioni di prodotti agricoli, assoggettati a regolamentazione comunitaria, sono ammesse con l'osservanza della disciplina adottata dai competenti organi della Comunità economica europea.

Art. 3.

Importazione ed esportazione di esemplari delle specie protette dalla convenzione di Washington

1. L'importazione, l'esportazione e la riesportazione di esemplari delle specie protette dalla convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciati di estinzione, sono disciplinate dal decreto ministeriale 31 dicembre 1983 emanato in attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983 modificati, da ultimo, dai regolamenti (CEE) n. 3143/87 del 19 ottobre 1987, n. 869/88 del 30 marzo 1988, n. 2496/89 del 2 agosto 1989 e n. 197/90 del 17 gennaio 1990, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Esportazioni di prodotti siderurgici verso gli U.S.A.

1. L'esportazione dei prodotti siderurgici verso gli U.S.A. è disciplinata dai regolamenti comunitari n. 3722/89, n. 3723/89, n. 3725/89 e n. 3726/89, nonché dalle decisioni n. 3724/89 e n. 3727/89 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Regolamento valutario

1. Il regolamento valutario delle importazioni e delle esportazioni deve avvenire secondo le norme valutarie vigenti. Le esportazioni sono, inoltre, soggette all'osservanza delle vigenti norme concernenti i visti, le certificazioni e i controlli di pubbliche amministrazioni o di determinati enti, in ordine alle rispettive finalità istituzionali.

Art. 6.

Riesportazione

1. Ferma restando la regolamentazione della convenzione di Washington di cui all'art. 3, è libera la riesportazione di:

a) merci non assoggettate ad autorizzazione, ottenute con materie prime importate temporaneamente per conto proprio, anche se commiste con materie prime nazionali assoggettate ad autorizzazione;

b) merci non assoggettate ad autorizzazione, ottenute con materie prime di proprietà di non residenti importate temporaneamente per lavorazione per conto, anche se sono state aggiunte materie prime nazionali sottoposte ad autorizzazione;

c) merci temporaneamente importate a titolo diverso da quelle indicate nei precedenti paragrafi:

senza alcuna limitazione, quando la riesportazione abbia luogo verso lo stesso Paese dal quale le merci vennero importate temporaneamente;

limitatamente alle merci non assoggettate ad autorizzazione quando la riesportazione abbia luogo verso un Paese diverso da quello dal quale le merci vennero importate temporaneamente.

Art. 7.

Procedure particolari

1. Ai fini della informatizzazione del settore, il Ministro del commercio con l'estero può disporre con propria circolare che le istanze di autorizzazione debbano essere compilate in appositi moduli.

Art. 8.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati il decreto ministeriale n. 589 del 24 dicembre 1987, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modificazioni e il decreto ministeriale 28 giugno 1989, n. 294, concernente il regolamento delle esportazioni - Tabella Esport.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 luglio 1990

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1990
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 359

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 3:

— La convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciati di estinzione, è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 dicembre 1975, n. 874. Con legge 14 ottobre 1985, n. 608, è stato ratificato e reso esecutivo in Italia l'emendamento all'art. XXI della convenzione, approvato dalla sessione straordinaria delle parti contraenti, tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983.

— Il D.M. 31 dicembre 1983 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984.

— Il regolamento CEE n. 3626/82, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 384 del 31 dicembre 1982.

— Il regolamento CEE n. 3418/83, recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 344 del 7 dicembre 1983.

— Il regolamento CEE n. 3143/87 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 299 del 22 ottobre 1987 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 17 dicembre 1987, 2ª serie speciale.

— Il regolamento CEE n. 869/88 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 87 del 31 marzo 1988 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 23 giugno 1988, 2ª serie speciale.

— Il regolamento CEE n. 2496/89 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 240 del 17 agosto 1989 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 ottobre 1989, 2ª serie speciale.

— Il regolamento CEE n. 197/90 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 29 del 31 gennaio 1990 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 22 marzo 1990, 2ª serie speciale.

Nota all'art. 4:

— I regolamenti CEE n. 3722/89, n. 3723/89, n. 3725/89 e n. 3726/89 e le decisioni CECA n. 3724/89 e n. 3727/89 sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 368 del 18 dicembre 1989 e ripubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana n. 7 del 25 gennaio 1990, 2ª serie speciale.

Nota all'art. 6:

— Per la convenzione di Washington si veda nelle note all'art. 3.

Nota all'art. 8:

— Per i DD.MM. n. 589/1987 e n. 294/1989 si veda nelle premesse al presente decreto.

90G0342

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 24 ottobre 1990.

Approvazione della deliberazione del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari che determina la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 26, lettera *h)*, della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 13 aprile 1990, con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ha determinato per l'anno 1991 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 13 aprile 1990 del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che determina per l'anno 1991 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1990

Il Ministro: VASSALLI

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

DELIBERAZIONE INTEGRALE ADOTTATA DAL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI, IN DATA 13 APRILE 1990 AI SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO 1968, N. 434, SULLA «MISURA DEL CONTRIBUTO DA CORRISPONDERSI DAGLI ISCRITTI NEGLI ALBI E NEGLI ELENCHI SPECIALI AL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI».

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera *h)*, della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato, in data 13 aprile 1990 di stabilire, per l'anno 1991 in L. 25.000, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari.

Il presidente: ALUISETTI

Il segretario: BOTTARO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

— La legge n. 434/1968 reca: «Ordinamento della professione di perito agrario». L'art. 26 di detta legge, intitolato «Attribuzioni del Consiglio nazionale», così recita:

«Il consiglio del Collegio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

(omissis);

h) determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del Collegio nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali».

90A4700

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 24 luglio 1990.

Aggiornamento del rapporto di cui all'art. 27, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 dell'8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1965, registro n. 23, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera *c)* dell'art. 27 della legge n. 968 del 27 dicembre 1953, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino a partire dal 1° ottobre 1964 è stata stabilita nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge n. 610 del 13 luglio 1966, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto ministeriale n. 1275 del 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 228, con il quale sono stati stabiliti i coefficienti di rivalutazione per il 1965 (2° semestre) in 101, per il 1966 in 103 e per il 1967 in 107;

Visto il decreto ministeriale n. 751 del 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 4, foglio n. 198, con il quale è stato stabilito in 110 il coefficiente di rivalutazione per il 1968;

Visto il decreto ministeriale n. 610 del 24 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1970, registro n. 5, foglio n. 165, con il quale è stato stabilito in 120 il coefficiente di rivalutazione per il 1969;

Visto il decreto ministeriale n. 596 del 24 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1971, registro n. 5, foglio n. 131, con il quale è stato stabilito in 139 il coefficiente di rivalutazione per il 1970;

Visto il decreto ministeriale n. 551 del 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1972, registro n. 5, foglio n. 166, con il quale è stato stabilito in 146 il coefficiente di rivalutazione per il 1971;

Visto il decreto ministeriale n. 875 del 4 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1973, registro n. 6, foglio n. 302, con il quale è stato stabilito in 153 il coefficiente di rivalutazione per il 1972;

Visto il decreto ministeriale n. 1089 del 14 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1974, registro n. 13, foglio n. 130, con il quale è stato stabilito in 187 il coefficiente di rivalutazione per il 1973;

Visto il decreto ministeriale n. 356 del 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1975, registro n. 6, foglio n. 164, con il quale è stato stabilito in 240 il coefficiente di rivalutazione per il 1974;

Visto il decreto ministeriale n. 263 del 12 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1976, registro n. 10, foglio n. 328, con il quale è stato stabilito in 283 il coefficiente di rivalutazione per il 1975;

Visto il decreto ministeriale n. 384 del 26 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1977, registro n. 15, foglio n. 351, con il quale è stato stabilito in 338 il coefficiente di rivalutazione per il 1976;

Visto il decreto ministeriale n. 2452 del 5 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1979, registro n. 2, foglio n. 87, con il quale è stato stabilito in 404 il coefficiente di rivalutazione per il 1977;

Visto il decreto ministeriale n. 1005 del 30 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 10, foglio n. 25, con il quale è stato stabilito in 459 il coefficiente di rivalutazione per il 1978;

Visto il decreto ministeriale n. 1269 del 12 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1970, registro n. 12, foglio n. 128, con il quale è stato stabilito in 548 il coefficiente di rivalutazione per il 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 466 del 14 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1981, registro n. 6, foglio n. 365, con il quale è stato stabilito in 685 il coefficiente di rivalutazione per il 1980;

Visto il decreto ministeriale n. 483 del 2 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1982, registro n. 11, foglio n. 109, con il quale è stato stabilito in 842 il coefficiente di rivalutazione per il 1981;

Visto il decreto ministeriale n. 577 del 27 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1983, registro n. 9, foglio n. 344, con il quale è stato stabilito in 989 il coefficiente di rivalutazione per il 1982;

Visto il decreto ministeriale n. 267 del 16 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1984, registro n. 7, foglio n. 252, con il quale è stato stabilito in 1.075 il coefficiente di rivalutazione per il 1983;

Visto il decreto ministeriale n. 294 del 4 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1985, registro n. 6, foglio n. 49, con il quale è stato stabilito in 1.172 il coefficiente di rivalutazione per il 1984;

Visto il decreto ministeriale n. 196 del 1° aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1987, registro n. 7, foglio n. 206, con il quale è stato stabilito in 1.272 il coefficiente di rivalutazione per il 1985;

Visto il decreto ministeriale n. 486 del 12 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1987, registro n. 7, foglio n. 166, con il quale è stato stabilito in 1.320 il coefficiente di rivalutazione per il 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 209 del 10 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1988, registro n. 5, foglio n. 387, con il quale è stato stabilito in 1.378 il coefficiente di rivalutazione per il 1987;

Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica n. 8675 del 22 maggio 1990, con la quale si determinano in 1,0491 e in 1,0572 i coefficienti di trasformazione del valore della lira rispettivamente per il 1988 e per il 1989, per cui il coefficiente di rivalutazione viene a risultare in 1.446 (1.378 × 1,0491) per l'anno 1988 e in 1.529 (1.446 × 1,0572) per l'anno 1989;

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *c)* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici, è stabilito, per tutto il territorio nazionale in 1.446 per il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1988, e in 1.529 per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1989.

Roma, 24 luglio 1990

Il Ministro: PRANDINI

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1990
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 336

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo della lettera *c)* dell'art. 27 della legge n. 968/1953 è il seguente:

«La base di commisurazione del contributo è determinata come segue:

(omissis);

c) l'importo risultante si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento del ripristino della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti del mese precedente alla dichiarazione di guerra».

Note alle premesse:

— Il D.L.C.P.S. n. 261/1947 reca: «Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione».

— La legge n. 409/1949 reca: «Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione».

— Per l'argomento della legge n. 968/1953 si veda il titolo del decreto qui pubblicato; per il testo dell'art. 27, lettera *c)*, della stessa legge si veda la nota al titolo.

— La legge n. 610/1966 reca: «Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra».

Nota al dispositivo:

— Per il testo dell'art. 27, lettera *c)*, della legge n. 968/1953 si veda la nota al titolo.

90A4685

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

DECRETO 5 settembre 1990.

Delega di attribuzioni del Ministro delle partecipazioni statali per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. dott. Sebastiano Montali.

IL MINISTRO
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e successive modifiche;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1989, con il quale l'on. dott. Sebastiano Montali è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto ministeriale di delega di funzioni al Sottosegretario on. Montali in data 20 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1989, registro n. 14 Partecipazioni statali, foglio n. 182;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1990 è stato nominato il Ministro delle partecipazioni statali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla definizione della delega di funzioni al cennato Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti di rilevanza politica, amministrativa ed economica, nonché quelli di autorizzazione e di approvazione che non

rientrano nella competenza delegata al Sottosegretario, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, ovvero in quella propria dei dirigenti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Sono altresì riservati alla firma del Ministro:

2.1. le istruzioni di servizio relative a questioni di massima e gli atti e provvedimenti amministrativi che comportino l'emanazione di direttive; le modificazioni nell'ordinamento e nelle attribuzioni dei servizi; le circolari ed istruzioni agli enti ed aziende controllate;

2.2. i decreti di nomina degli organi di amministrazione e di controllo degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali;

2.3. gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in senso ad enti o società;

2.4. gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministero nonché quelli relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno a commissioni o comitati;

2.5. gli atti di conferimento di incarichi speciali ad esperti estranei all'Amministrazione;

2.6. i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego, alla promozione, alla irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio, alla sospensione cautelare facoltativa, nonché le autorizzazioni per missioni all'estero del personale;

2.7. i provvedimenti riguardanti i dirigenti generali;

2.8. tutti gli altri atti che il Ministro ritenga di riservare al proprio esame, anche se rientranti nella competenza delegata al Sottosegretario, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, esclusi, comunque, gli atti di competenza dei dirigenti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali on. dott. Sebastiano Montali è delegato a trattare, su indicazione del Ministro e d'intesa con il medesimo, i problemi che comunque attengono agli enti di gestione vigilati dal Dicastero ed alle imprese che ad essi fanno capo.

2. Il Sottosegretario di Stato on. Montali è delegato, in particolare, a:

a) intervenire nelle commissioni e comitati permanenti interministeriali, compreso il Comitato interministeriale prezzi (CIP), nel caso di impedimento del Ministro e sempre che non sia inderogabilmente richiesta la presenza del Ministro stesso;

b) trattare i problemi, di volta in volta delegati dal Ministro, connessi con l'attività delle Comunità europee — per quanto di interesse del sistema delle partecipazioni statali — ed intervenire, nel caso di impedimento del Ministro, alle riunioni degli organi comunitari;

c) trattare i problemi attinenti al settore dei trasporti marittimi e a rappresentare l'Amministrazione in Parlamento e presso gli organi interministeriali in riferimento a temi attinenti detto settore, nonché firmare provvedimenti concernenti l'attività delle società di navigazione facenti capo alla Finmare relativi all'espletamento di servizi marittimi comportanti contributi e sovvenzioni a carico dello Stato;

d) trattare i problemi relativi i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro nei settori di interesse del sistema delle partecipazioni statali;

e) presiedere il consiglio di amministrazione del Ministero;

f) trattare le questioni concernenti il personale del Ministero — anche attraverso contatti con le organizzazioni sindacali interessate esercitando le competenze spettanti al Ministro ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e normativa di applicazione e del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 — e firmare provvedimenti riguardanti il personale medesimo non riservati alla competenza dei dirigenti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti i dirigenti generali nonché per quelli indicati dall'art. 1, comma 2, punto 6, del presente decreto;

g) sottoscrivere i contratti — di volta in volta delegati dal Ministro — ad asta pubblica, licitazione ed a trattativa privata nonché quelli concernenti i servizi da farsi in economia non rientranti nella competenza dei dirigenti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

h) formulare proposte in ordine alla risoluzione dei problemi attinenti al funzionamento degli uffici del Ministero, ai rapporti del Ministero con gli altri organi dell'amministrazione e quanto altro, di volta in volta, possa essere ritenuto opportuno per il miglior adempimento dei compiti istituzionali del Ministero;

i) autorizzare le missioni nel territorio nazionale del personale addetto alla propria segreteria particolare;

l) trattare gli affari ed adottare ogni altri atto che il Ministro ritenga, di volta in volta, di deferire alla sua competenza;

m) assumere impegni di spesa sul capitolo 1082 dello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, per provvedere alle esigenze inerenti alla carica rivestita, nel limite complessivo di L. 2.500.000 per l'anno 1990 (già autorizzato con il richiamato decreto ministeriale 20 settembre 1989) e di pari importo per ogni anno finanziario successivo.

Art. 3.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti non espressamente indicati nell'articolo precedente, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta necessità ed urgenza e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro ovvero siano stati da quest'ultimo a sé riservati o avocati.

Art. 4.

1. I direttori generali e l'ispettore generale capo del Ministero delle partecipazioni statali sono delegati a firmare, nell'ambito delle attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, tutti quei provvedimenti che non rientrino nella competenza riservata del Ministro ed in quella delegata al Sottosegretario, ai sensi degli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 settembre 1990

Il Ministro: PIGA

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1990
Registro n. 14 Partecipazioni statali, foglio n. 380.

90A4684

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 ottobre 1990.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. CEAT, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 6 maggio 1983 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. CEAT è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 1° dicembre 1984 con il quale è stato reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma predisposto per la suddetta società dal commissario;

Vista l'istanza in data 31 agosto 1990 con la quale il commissario, avendo portato a compimento le operazioni prescritte nel programma sopracitato e ravvisata l'opportunità e il ricorrere delle condizioni per il ritorno *in bonis* della S.p.a. CEAT, richiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del secondo comma dell'art. 118 della legge fallimentare e dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 19, essendo stati integralmente pagati o definiti i debiti pregressi e risultando assicurata con idonee garanzie la copertura di ogni ipotetico rischio per eventuali ulteriori oneri nei confronti dei creditori delle società controllate, discendenti da apporti pregressi o dalle disposizioni dell'art. 2362 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della citata legge n. 95/1979 sull'istanza del commissario sopracitata;

Rilevato che ricorrono le condizioni per il ritorno *in bonis* della CEAT S.p.a.;

Ritenuto pertanto opportuno disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. CEAT, con sede in Torino, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1990

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A4715

DECRETO 25 ottobre 1990.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. SOFIT, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 25 maggio 1983 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. SOFIT è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 1° dicembre 1984 con il quale è stato reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma predisposto per la suddetta società dal commissario;

Vista l'istanza in data 31 agosto 1990 con la quale il commissario, avendo portato a compimento le operazioni prescritte nel programma sopracitato e ravvisata l'opportunità e il ricorrere delle condizioni per il ritorno *in bonis*

della S.p.a. SOFIT, richiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del secondo comma dell'art. 118 della legge fallimentare e dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 19, essendo stati integralmente pagati o definiti i debiti pregressi;

Visto il parere favorevole emesso dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della citata legge n. 95/1979 sull'istanza del commissario sopracitata;

Rilevato che ricorrono le condizioni per il ritorno *in bonis* della SOFIT S.p.a.;

Ritenuto pertanto opportuno disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. SOFIT, con sede in Torino, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1990

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A4716

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 settembre 1990.

Elevazione delle percentuali di cui all'art. 2, primo e quinto comma, e dell'art. 15, terzo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, riguardante la riforma del sistema previdenziale forense.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2, nono comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175;

Visto l'art. 15, commi terzo e quarto, della predetta legge 20 settembre 1980, n. 576;

Esaminata la delibera n. 160/90 del 27 aprile 1990 con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa ha proposto l'elevazione da 75 a 100 della percentuale di cui all'art. 15, terzo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, e l'elevazione da 1,50 a 1,60 della percentuale di cui all'art. 2, primo comma, della stessa legge;

Vista la richiesta formulata dalla Cassa con nota n. 317/P del 14 maggio 1990;

Viste le condizioni tecnico-finanziarie della Cassa;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1988 le percentuali di cui all'art. 2, primo e quinto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, sono aumentate, rispettivamente:

da 1,50 a 1,60;
da 1,30 a 1,39;
da 1,15 a 1,23;
da 1 a 1,07.

A decorrere dal 1° gennaio 1991 la percentuale di cui all'art. 15, terzo comma, è elevata dal 75 al 100 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1990

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

90A4683

DECRETO 19 ottobre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Guarlone - Società cooperativa agricola a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 giugno 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Il Guarlone - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Firenze, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Il Guarlone - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito notaio dott. Mario Piccinini in data 23 novembre 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Riccardo Norberti, nato il 12 febbraio 1953 a Firenze, residente a Prato in via Guarducci n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A4718

DECRETO 19 ottobre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lame Viola», in Concordia Sagittaria, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 giugno 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Lame Viola», con sede in Concordia Sagittaria (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Lame Viola», con sede in Concordia Sagittaria (Venezia), costituita per rogito notaio Amerigo Pasqualis in data 24 dicembre 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Murer dott. Renato, nato a S. Donà di Piave il 18 luglio 1948 ed ivi residente in corso Trentin, Galleria Vidussi, 9;

Boldrin dott. Arcangelo, nato a Mogliano Veneto il 2 settembre 1949 e residente in Venezia-Mestre, via Mestrina n. 85;

Trevisan avv. Maurizio, nato a Venezia l'11 dicembre 1951 ed ivi residente in Castello 3182/*A*,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A4721

DECRETO 19 ottobre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa cementisti, muratori, impiantisti e servizi - Co.M.C.I.S. S.r.l.», in Pulsano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 2 novembre 1989 con la quale il tribunale di Taranto ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa muratori, cementisti, impiantisti, servizi - Co.M.C.I.S. S.r.l.», con sede in Pulsano (Taranto);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa muratori, cementisti, impiantisti, servizi - Co.M.C.I.S. S.r.l.», con sede in Pulsano (Taranto), costituita per rogito notaio dott. Amleto Elia in data 20 giugno 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Francesco Pio Galeone, nato il 30 luglio 1961 a Grottaglie (Taranto) ed ivi residente alla via Medaglie d'Oro, 4/*B*, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A4719

DECRETO 20 ottobre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «San Marco a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 23 marzo 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «San Marco a r.l.», con sede in Genova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'Ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «San Marco», con sede in Genova, costituita per rogito notaio dott. Andrea Castello, in data 7 ottobre 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. rag. Francesco Iannone, nato a Portovenere il 7 luglio 1944, con studio in Genova, piazza Matteotti, 2/8c, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A4717

DECRETO 20 ottobre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa La Lince a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la relazione del commissario governativo della società cooperativa «Cooperativa La Lince a r.l.», con sede in Genova, posta in gestione commissariale con decreto ministeriale del 10 febbraio 1990 pervenuta il 9 ottobre 1990 dalla quale si rileva che l'ente predetto non è in grado di operare un risanamento della gestione al fine di un pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa La Lince a r.l», con sede in Genova, costituita per rogito notaio dott. Amos Mattei in data 3 giugno 1923, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. rag. Francesco Iannone, nato a Portovenere il 7 luglio 1944, con studio in Genova, piazza Matteotti, 2/8c, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A4720

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 ottobre 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica del comune di Genova. (Ordinanza n. 2028/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese e, in particolare, nella Liguria con gravi ripercussioni sui rifornimenti per il comune di Genova, come è stato evidenziato anche nell'apposita riunione indetta dal Ministero dei lavori pubblici il 13 agosto 1990;

Vista la nota n. 6632/SP in data 23 agosto 1990 con la quale il sindaco di Genova rappresenta la necessità di dar corso ad un'opera, già programmata tra quelle realizzabili in tempi brevi, finalizzata a incrementare le risorse idropotabili della città e consistente nella costruzione di una briglia sul torrente Laccio, in comune di Torriglia, con collegamento col vicino acquedotto del Brugneto.

Tale opera rappresenta, nel contingente, la soluzione più efficace per contribuire a rendere meno drammatica la crisi, di giorno in giorno più grave, e verrebbe provvisoriamente finanziata dal comune, in attesa di ricercare altre fonti finanziarie con i competenti organi governativi;

Vista la nota n. 9268/TA in data 23 agosto 1990 con la quale l'assessore all'ambiente della regione Liguria chiede che vengano attivate le necessarie procedure di emergenza per la realizzazione dell'intervento sul torrente Laccio già previsto nel piano regionale di risanamento delle acque adottato dalla giunta e proposto al consiglio regionale con provvedimento n. 86 del 31 agosto 1989;

Visto il telex n. 9269 in data 24 agosto 1990 con il quale il presidente della giunta regionale ligure sollecita la previsione di procedura di emergenza per la realizzazione dell'opera proposta dal comune di Genova stante la possibilità di utilizzo in tempi brevi e la dichiarata disponibilità del comune al finanziamento;

Vista la nota n. 1459/GAB in data 24 agosto 1990 della prefettura di Genova che, attesa l'effettiva crisi del settore idropotabile in atto nel capoluogo ligure e tenuto conto dell'inserimento dell'opera di captazione sul torrente Laccio nel programma regionale di risanamento dei prodotti acquedottistici, sottopone la richiesta del comune alla particolare valutazione del Dipartimento per i conseguenti provvedimenti;

Visto il telex n. 1935 in data 3 ottobre 1990 con il quale il Ministro dei lavori pubblici dichiara che le opere di presa e di adduzione sul torrente Laccio possono essere attivate per esigenze straordinarie e per quantitativi determinati esclusivamente con provvedimento della protezione civile su conforme temporanea disposizione degli organi competenti e fatti salvi i diritti di terzi, restando inteso che titolo legittimante dell'eventuale utenza sarà solo l'ordinanza;

Visto il telex in data 8 ottobre 1990 con il quale l'assessore all'ambiente del comune di Genova sollecita il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione della briglia sul torrente Laccio, stante il perdurare della emergenza idrica che ha imposto un ulteriore grave razionamento dell'acqua, e nella considerazione della valutazione positiva sull'intervento scaturita dal confronto tecnico tra il comune di Genova e le comunità alessandrine;

Vista la nota n. 8699/SP in data 24 ottobre 1990 con la quale il sindaco di Genova conferma la necessità di un intervento immediato che consenta la costruzione dell'opera di prelievo sul torrente Laccio in tempo per i prelievi invernali e primaverili, in previsione, data l'attuale disponibilità delle risorse idriche, che l'emergenza ed il relativo razionamento si prolunghi per oltre un anno;

Visto il fax n. 113664 in data 24 ottobre 1990 con il quale l'assessore all'ambiente della regione Liguria ribadisce la necessità e l'urgenza della realizzazione dell'opera richiesta dal comune di Genova, stante il perdurare della crisi idrica con gravissimi disagi alla popolazione e rischi igienico-sanitari connessi al razionamento da tempo in atto;

Vista la nota n. 1459 in data 24 ottobre 1990 della prefettura di Genova che conferma il perdurare della emergenza idrica in tale città nonostante le recenti precipitazioni atmosferiche;

Ritenuto che, in ragione della natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità — come anche è emerso dalla riunione del 25 ottobre 1990 con la giunta regionale ligure, i capi gruppo regionali, il sindaco di Genova e il presidente della provincia — si debba autorizzare la realizzazione dell'opera e che la stessa debba essere dichiarata di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, urgente e indifferibile e che, pertanto, sia necessario abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento e per l'esecuzione dei lavori;

Ritenuto, altresì, di dover disporre ogni altro accorgimento in ordine agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite e in analogia a quanto già disposto in simili situazioni, al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto, infine, di dover disporre una norma che salvaguardi la continuità di prelevamento di acque dal torrente Scrivia a Valle dell'opera in argomento, da parte dell'Acquedotto Nicolay S.p.a. e di tutti i comuni della Val Scrivia interessati, almeno nella attuale misura annuale di attingimento;

Considerato, inoltre, che per il finanziamento delle opere farà fronte il comune di Genova;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Genova, il comune stesso è autorizzato ad eseguire le opere di captazione sul torrente Laccio, in comune di Torriglia, indicate in premessa con collegamento all'acquedotto del Brugneto.

Art. 2.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

2. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e, all'uopo, l'ente attuatore può procedere a trattativa privata, previa gara informale tra non meno di dieci imprese o associazioni temporanee di imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi richiesti, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato.

3. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

Art. 3.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere rilasciate entro il termine di giorni dieci.

Art. 4.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui all'intervento previsto dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. L'ente esecutore provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 5.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 6.

1. I prelievi d'acqua dal' torrente Laccio, tramite le opere di cui all'art. 1, dovranno essere commisurati in misura da non costituire pregiudizio per le quantità d'acqua prelevabili dal torrente Scrivia, di cui il Laccio è affluente, e utilizzate dall'Acquedotto Nicolay S.p.a. per la città di Genova e da vari comuni della Val Scrivia, in quantità non inferiore a quella prelevata per le attuali esigenze di distribuzione.

2. A tal uopo, la verifica delle reali disponibilità del Laccio dovrà essere effettuata dal Servizio idrografico e mareografico nazionale entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 7.

1. L'ente attuatore è tenuto ad informare, in merito all'attuazione delle opere, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai quindici giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che l'esercita per il tramite del provveditore alle opere pubbliche di Genova.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4702

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 20 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle

deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila e convalidate dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato è modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 419. — È istituita presso l'Università degli studi dell'Aquila la scuola di specializzazione in medicina dello sport.

Art. 420. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con un'adeguata e qualificata esperienza professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 421. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Ai candidati provvisti di equipollente titolo di studio conseguito all'estero può essere riservato un numero di posti non superiore al 30% dei posti ordinari disponibili per l'ammissione.

Art. 422. — Per l'attuazione delle attività didattiche istituzionali il consiglio della scuola si avvale come titolari di corsi ufficiali di docenti designati secondo le norme di legge.

Art. 423. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione o titolo equipollente per i laureati all'estero.

Per gli appartenenti ai Paesi esteri extra-comunitari va istituita una apposita commissione per valutare di volta in volta i titoli di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 424. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologica, fisiologica e propedeutica;
b) patologica e traumatologica;
c) valutativa e medico-preventiva;
d) terapeutica e riabilitativa;
e) psicologica;
f) tecnico-sportiva;
g) medico-legale e assicurativa.

Art. 425. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologica, fisiologica e propedeutica:

anatomia morfo-funzionale e di superficie;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico;
fisiologia delle singole attività sportive;
fisiologia delle attività sportive in ambienti straordinari;
genetica, auxologia, somatometria e biotipologia;
alimentazione e dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica generale e degli sport;
informatica medica e statistica.

b) Patologica e traumatologica:

patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;
cardiologia dello sport;
patologia ortopedica e traumatologica dello sport.

c) Valutativa e medico-preventiva:

metodologia e tecnica della valutazione dell'efficienza fisica;
elementi di semeiotica applicata allo sport;
igiene applicata alle attività sportive.

d) Terapeutica e riabilitativa:

emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;
lo sport come prevenzione e terapia;
fisiochinesiterapia e riabilitazione funzionale.

e) Psicologica:

psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:

organizzazione e regolamentazione delle attività sportive;
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale e assicurativa:

medicina legale e assicurativa applicate alle attività sportive.

Art. 426. — L'attività didattica comprende per ciascun anno di corso ottocento ore. Essa è organizzata in una attività didattica formale comune per tutti gli specializzandi, suddivisa per ogni anno come da tabelle allegate ed in una attività di tirocinio professionale guidato esteso per tutto il numero di ore necessario, per ciascun anno di corso, a raggiungere le ottocento ore previste, secondo ripartizioni stabilite dal consiglio della scuola.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. La frequenza minima alle attività didattica e pratica necessaria per essere ammessi a sostenere gli esami annuali e quello finale è fissata nel 75% delle ore stabilite annualmente dal consiglio della scuola.

Materie di insegnamento formale	Numero di ore	
1° Anno di corso:		
Morfologica, fisiologica e propedeutica:		
anatomia dell'apparato locomotore e di superficie	ore	30
biochimica dell'esercizio fisico	»	40
fisiologia dell'esercizio fisico I	»	30
genetica, auxologia, somatometria e biotipologia	»	30
informatica medica e statistica	»	40
Patologica e traumatologica:		
patologia ortopedica e traumatologica dello sport I	»	20
Tecnico-sportiva:		
organizzazione e regolamentazione delle attività sportive	»	20
Totale	ore	210
Tirocinio professionale guidato	»	590
Numero ore totali di corso	ore	800
2° Anno di corso:		
Morfologica, fisiologica e propedeutica:		
anatomia dei sistemi cardiocircolatorio, respiratorio, dei centri e delle vie nervose del controllo motorio	ore	20
fisiologia dell'esercizio fisico II	»	40
biomeccanica generale e degli sport	»	30
alimentazione e dietetica applicate agli sport	»	40
Patologica e traumatologica:		
patologia ortopedica e traumatologica dello sport II	»	30
Terapeutica e riabilitativa:		
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva	»	20
Tecnico-sportiva:		
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo I	»	30
Totale	ore	210
Tirocinio professionale guidato	»	590
Numero ore totali di corso	ore	800
3° Anno di corso:		
Morfologica, fisiologica e propedeutica:		
fisiologia delle singole attività sportive	ore	20
Patologica e traumatologica:		
patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile I	»	30
cardiologia dello sport	»	60
Valutativa e medico preventiva:		
metodologia e tecnica della valutazione della efficienza fisica	ore	30
elementi di semeiotica applicata allo sport	»	70
igiene applicata allo sport	»	30
Tecnico-sportiva:		
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo II	»	20
Totale	ore	260
Tirocinio professionale guidato	»	540
Numero ore totali di corso	ore	800
4° Anno di corso:		
Morfologica, fisiologica e propedeutica:		
fisiologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari	ore	20
Patologica e traumatologica:		
patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile II	»	20
farmacologia applicata allo sport e doping	»	20
Terapeutica e riabilitativa:		
sport come prevenzione e terapia	»	20
fisiochinesiterapia e riabilitazione funzionale	»	30
Psicologica:		
psicologia dello sport	»	30
Medico legale ed assicurativa:		
medicina legale e delle assicurazioni applicate allo sport	»	30
Totale	ore	170
Tirocinio professionale guidato	»	630
Numero ore totali di corso	ore	800

Scuola di specializzazione in geriatria

Art. 427. — È istituita la scuola di specializzazione in geriatria presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di conferire la necessaria preparazione per la conoscenza approfondita dei problemi gerontologici e per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in campo geriatrico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 428. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 429. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 430. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 431. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area di gerontologia;

b) area di medicina geriatrica;

c) area di gerontologia sociale;

d) area della riattivazione e riabilitazione.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area di gerontologia:

biologia dell'invecchiamento;
farmacologia;
fisiologia dell'invecchiamento;
patologia geriatrica (I, II);
anatomia patologica.

b) Area di medicina geriatrica:

semeiotica generale geriatrica (I, II);
diagnostica per immagini e medicina nucleare;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico;
ortopedia geriatrica;
oftalmologia geriatrica;
otorinolaringoiatria ed audiologia geriatrica;
parodontologia ed odontoiatria geriatrica;
clinica geriatrica e terapia (I, II);
chirurgia geriatrica;
ginecologia geriatrica;
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica;
dermatologia geriatrica;
neurologia geriatrica;
psicogeriatria;
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria.

c) Area di gerontologia sociale:

geriatria sociale (I, II);
psicologia dell'anziano;
formazione del personale di assistenza geriatrica.

d) Area della riattivazione e riabilitazione:

riabilitazione motoria e neurologica;
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare;
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori;
terapia occupazionale e geragogia.

Art. 432. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Art. 433. — La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area di gerontologia (ore 220):

biologia dell'invecchiamento	ore	80
fisiologia dell'invecchiamento	»	70
patologia geriatrica I	»	70

Area di medicina geriatrica (ore 70):

semeiotica generale geriatrica I	»	70

Area di gerontologia sociale (ore 110):

geriatria sociale I	»	50
psicologia dell'anziano	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area di gerontologia (ore 220):

farmacologia	ore	70
patologia geriatrica II	»	70
anatomia patologica	»	80

Area di medicina geriatrica (ore 180):

semeiotica generale geriatrica II	»	50
diagnostica per immagini e medicina nucleare	»	70
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Area di medicina geriatrica (ore 280):

ortopedia geriatrica	ore	20
oftalmologia geriatrica	»	20
otorinolaringoiatria ed audiologia geriatrica	»	20
parodontologia e odontoiatria geriatrica	»	10
clinica geriatrica e terapia I	»	70
ginecologia geriatrica	»	20
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica	»	20
dermatologia geriatrica	»	10
neurologia geriatrica	»	50
psicogeriatria	»	40

Area della riattivazione e riabilitazione (ore 120):

riabilitazione motoria e neurologica ore 60
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Area di medicina geriatrica (ore 210):

clinica geriatrica e terapia II ore 120
chirurgia geriatrica . . » 50
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria . . » 40

Area di gerontologia sociale (ore 90):

geriatria sociale II. » 60
formazione del personale di assistenza geriatrica . » 30

Area della riattivazione e riabilitazione (ore 100):

riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori » 60
terapia occupazionale e geragogia. » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 434. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/ambulatori/laboratori:

divisione di lunga degenza dell'ospedale S. Salvatore;
ambulatori del dipartimento di medicina interna e sanità pubblica;
laboratori del dipartimento di medicina interna e sanità pubblica e dell'ospedale S. Salvatore.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 435. — È istituita la scuola di specializzazione in audiologia presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo dell'audiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in audiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in audiologia.

Art. 436. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 437. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Al funzionamento della scuola contribuisce con le sue strutture il dipartimento di discipline chirurgiche.

Art. 438. — Sono ammessi alla scuola per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 439. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;
b) area delle scienze basiche biologiche;
c) area diagnostica;
d) area della terapia;
e) area di patologia e clinica;
f) area delle discipline correlate;
g) area di medicina sociale e preventiva.

Art. 440. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:

fisica acustica, elettronica e strumentazione biomedica;
informatica I;
informatica II ed analisi di segnale;
tecniche di misurazione acustica.

b) Area delle scienze basiche biologiche:

anatomia, istologia ed embriologia umana normale dell'apparato uditivo, vestibolare e fonatorio;
fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare:
neurofisiologia;
psicologia.

c) Area diagnostica:

metodiche audiometriche e semiologia audiologica;
tecniche di indagine vestibolare e semeiotica vestibolare;
semeiotica O.R.L.

d) Area della terapia:

terapia delle affezioni dell'apparato uditivo e vestibolare;
protesizzazione acustica.

e) Area di patologia e clinica:

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico;
patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale;

patologia e clinica O.R.L. (in rapporto all'audiologia);
elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dell'ipoacusico;
fisiopatologia della comunicazione verbale.

f) Area delle discipline correlate:
radiologia e neuroradiologia (in rapporto con l'audiologia);
neurologia (in rapporto con l'audiologia);
medicina interna (in rapporto con l'audiologia);
pediatria (in rapporto con l'audiologia);
neuropsichiatria infantile.

g) Area di medicina legale, sociale e preventiva:
medicina legale ed etica professionale;
patologia audiologica, vestibolare e tecnopatie;
audiologia preventiva e sociale.

Art. 441. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):

fisica acustica, elettronica e strumentazione biomedica	ore	75
informatica	»	25

Scienze basiche biologiche (ore 100):

anatomia, istologia ed embriologia umana normale dell'apparato uditivo, vestibolare e fonatorio	»	25
fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare	»	25
neurofisiologia	»	25
psicologia	»	25

Diagnostica (ore 200):

semeiotica O.R.L.	»	50
metodiche audiometriche e semiologia audiologica	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):

informatica ed analisi di segnale	ore	50
tecniche di misurazione acustica	»	50

Scienze basiche biologiche (ore 25):

psicologia	»	25

Diagnostica (ore 200):

metodiche audiometriche e semiologia audiologica	ore	150
tecniche di indagine vestibolare e semeiotica vestibolare	»	50

Patologia e clinica (ore 75):

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico	»	50
patologia e clinica O.R.L. in rapporto all'audiologia	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia e clinica (ore 100):

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale	ore	50
elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dell'ipoacusico	»	50

Terapia (ore 200):

terapia dell'affezione dell'apparato uditivo e vestibolare	»	100
protesizzazione acustica	»	100

Discipline correlate (ore 100):

medicina interna	»	25
radiologia e neuroradiologia	»	25
neurologia in rapporto all'audiologia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapia (ore 200):

terapia dell'affezione dell'apparato uditivo e vestibolare	ore	100
protesizzazione acustica	»	100

Patologia clinica (ore 25):

fisiopatologia della comunicazione verbale	»	25

Discipline correlate (ore 50):

pediatria	»	25
neuropsichiatria infantile	»	25

Medicina legale, sociale e preventiva (ore 125):

medicina legale ed etica professionale	»	50
patologia audiologica, vestibolare e tecnopatia	»	25
audiologia preventiva e sociale	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 442. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti:

servizio di audiologia, clinica otorinolaringoiatrica, servizio di foniatria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 443. — È istituita la scuola di specializzazione in oncologia presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze oncologiche professionali relative ai settori formativi professionali seguenti: prevenzione ed epidemiologia clinica dei tumori, diagnostica anatomo-patologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia, oncologia medica.

La scuola ha altresì lo scopo di fornire le competenze di oncologia generale necessarie per altre specializzazioni.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte in ambito oncologico, la scuola si articola nell'indirizzo di oncologia generale diagnostica e preventiva.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oncologia, indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva, per i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 444. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 445. — Per l'attuazione dell'attività didattica programmata dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia ed il dipartimento di medicina sperimentale dell'Università degli studi dell'Aquila.

Art. 446. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola, indirizzo di oncologia generale diagnostica e preventiva, i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 447. — La scuola di specializzazione in oncologia comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) oncologia generale, che comprende gli insegnamenti propri della patologia generale;

b) epidemiologia e prevenzione dei tumori;

c) morfologia dei tumori, che comprende gli insegnamenti propri dell'anatomia patologica:

d) diagnostica di laboratorio strumentale in oncologia;

e) oncologia clinica, che comprende gli insegnamenti oncologici di pertinenza medica e chirurgica.

Art. 448. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Oncologia generale:

cancerogènesi;

patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo;

rapporti tumore/ospite;

immunologia;

ormoni e crescita tumorale;

biologia delle metastasi;

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori;

storia naturale dei principali tumori umani.

b) Epidemiologia e prevenzione dei tumori:

metodologia statistica e tecniche di informatica;

epidemiologia;

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori;

aspetti medico-legali e deontologia in oncologia;

organizzazione sanitaria.

c) Morfologia dei tumori (diagnostica anatomo-patologica dei tumori):

morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori;

diagnostica isto- e cito-patologica;

diagnostica ultrastrutturale dei tumori;

tecniche di indagine isto- e cito-patologiche;

tecniche di indagine ultrastrutturale;

istochimica patologica;

correlazioni anatomo-cliniche nei tumori.

d) Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia:

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali);

citogenetica;

citofluorimetria;

diagnostica e tecnica diagnostica immunologica e immunogenetica;

diagnostica e tecnica diagnostica genetica molecolare;

diagnostica per immagini;

diagnostica radio-isotopica;

tecnica e diagnostica endoscopica.

e) Oncologia clinica (oncologia medica, chirurgia oncologica):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici;

farmacologia e chemioterapia dei tumori;

endocrinologia oncologica;

chirurgia oncologica (terapia chirurgica dei tumori e tecniche speciali chirurgiche in oncologia);

oncologia medica (tumori dell'apparato genitale femminile, della testa e del collo, dell'apparato respiratorio, dell'apparato digerente, dell'apparato urinario e genitale maschile, dell'apparato nervoso centrale e periferico, dell'apparato tegumentario, delle ghiandole endocrine, dei tessuti molli).

Art. 449. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Gli indirizzi sono attivati presso i dipartimenti di pertinenza, secondo le pertinenze di area di cui ai precedenti articoli.

Per quanto attiene l'area elettiva, il tirocinio tecnico-applicativo sarà svolto come appresso specificato:

a) settori formativi in oncologia generale preventiva e diagnostica, diagnostica anatomo-patologica: il tirocinio sarà svolto nell'ambito delle aree di oncologia generale, epidemiologia e prevenzione dei tumori, diagnostica anatomo-patologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia;

b) settori formativi in oncologia medica, chirurgia oncologica: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area di oncologia clinica.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Oncologia generale (ore 140):

cancerogenesi . . . . ore 30
patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo . . . . » 40
rapporti tumore/ospite . . . . . . » 30
immunologia . . . . » 40

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 40):

metodologia statistica e tecniche di informatica . . . . » 40

Morfologia dei tumori (ore 60):

morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori . . . . . . » 40
tecniche di indagine isto- e cito-patologica . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . . » 70
diagnostica per immagini . . . . . . » 30

Oncologia clinica (ore 60):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici . . . . ore 30
farmacologia e chemioterapia dei tumori . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Oncologia generale (ore 100):

ormoni e crescita tumorale . . . ore 30
biologia delle metastasi . . . » 30
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori . . . . . . » 40

Morfologia dei tumori (ore 70):

diagnostica isto- e cito-patologica . » 20
diagnostica ultrastrutturale dei tumori » 10
tecniche di indagine ultrastrutturale dei tumori . . . . » 5
istochimica patologica . . » 15
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):

diagnostica radioisotopica . . . . . » 50
tecnica e diagnostica endoscopica . . » 50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 60):

epidemiologia . . . . » 20
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . » 40

Oncologia clinica (ore 70):

endocrinologia oncologica . . » 40
oncologia medica . . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva:

Oncologia generale (ore 70):

patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo . ore 40
immunologia . » 30

Morfologia dei tumori (ore 50):

diagnostica isto- e cito-patologica . . » 30
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 150):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . . » 50
citogenetica . . . . » 50
citofluorometria . . . . » 50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 70):

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . . ore 70

Oncologia clinica (ore 60):
oncologia medica . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva:

Oncologia generale (ore 60):

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori ore 30

storia naturale dei principali tumori umani . . . . » 30

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 80):

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . . » 40
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia . . . . » 20
organizzazione sanitaria » 20

Morfologia dei tumori (ore 50):

diagnostica ultrastrutturale dei tumori » 20
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 150):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . . » 50
diagnostica e tecnica diagnostica immunologica e immunogenetica . . . . » 50
diagnostica e tecnica diagnostica di genetica molecolare » 50

Oncologia clinica (ore 60):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici . . . . » 40

chirurgia oncologica » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 450. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti laboratori, reparti ed ambulatori:

laboratori di patologia generale;
laboratori di patologia clinica;
laboratori di anatomia patologica;
laboratori di istologia;
laboratori di statistica;
strutture di informatica dell'Università dell'Aquila;
laboratori di fisica;
laboratori di biofisica;
laboratori di farmacologia;
laboratori di endocrinologia;
reparti e ambulatori di chirurgia generale;
reparti e ambulatori di oncologia medica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 451. — È istituita la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione tecnico-professionale del personale medico che opererà nelle aree funzionali di prevenzione e sanità pubblica e di medicina del Servizio sanitario nazionale.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito di igiene e medicina preventiva, la scuola si articola negli indirizzi di:

epidemiologia e sanità pubblica;
organizzazione dei servizi sanitari di base;
igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
laboratorio.

La scuola rilascia il titolo di specialista in igiene e medicina preventiva, indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica, indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base, indirizzo di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri ed indirizzo di laboratorio.

Art. 452. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di dieci iscritti determinato per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 453. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 454. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 455. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa;

b) microbiologico-immunologica e di patologia clinica;

c) giuridico-economica e sociologica;
d) medicina preventiva;
e) sanità pubblica.

Art. 456. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa:

istituzioni di matematica ed elementi di informatica;
statistica medica e biometria;
epidemiologia generale e demografia;
metodologia epidemiologica applicata;
elementi di programmazione sanitaria;
organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari;
formazione e gestione del personale;
organizzazione e funzionamento degli ospedali;
organizzazione e gestione dei laboratori.

b) Area microbiologico-immunologica e di patologia clinica:

immunologia;
microbiologia medica;
biochimica clinica;
microbiologia clinica;
tecniche ematologiche ed emocoagulative;
immunologia clinica ed allergologia;
microscopia clinica;
elementi di tossicologia e cancerogenesi.

c) Area giuridico-economica e sociologica:

elementi di medicina legale;
diritto e legislazione sanitaria;
psicologia medica;
nozioni di diritto amministrativo;
sociologia sanitaria e servizi sociali;
legislazione ospedaliera;
economia sanitaria.

d) Area di medicina preventiva:

principi e metodologia di medicina preventiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione;
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative;
patologia e clinica delle malattie da infezione;
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative;
medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare;
elementi di genetica;
prevenzione ed assistenza dell'età senile;
igiene mentale;
educazione sanitaria.

e) Area di sanità pubblica:

fisica sanitaria;
igiene dell'ambiente;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene edilizia e degli aggregati urbani;
igiene del lavoro e tossicologia industriale;
igiene ospedaliera;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere.

Art. 457. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 130):

istituzione di matematica ed elementi di informatica	ore	65
statistica medica e biometria	»	65

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 205):

immunologia	»	65
microbiologia medica	»	120
elementi di tossicologia e cancerogenesi	»	20

Medicina preventiva (ore 65):

elementi di genetica	»	20
educazione sanitaria	»	45

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 90):

epidemiologia generale e demografia	ore	90

Giuridico-economica e sociologica (ore 140):

elementi di medicina legale	»	45
diritto e legislazione sanitaria	»	45
psicologia medica	»	50

Medicina preventiva (ore 45):

principi e metodologie di medicina preventiva	»	45

Sanità pubblica (ore 125):

fisica sanitaria	»	40
igiene dell'ambiente	»	85

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

metodologia epidemiologica applicata I	ore	80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80

patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . ore 40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40

Sanità pubblica (ore 80):
igiene dell'ambiente . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 155):

elementi di programmazione sanitaria ore 65
metodologia epidemiologica applicata II . . . . » 90

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

nozioni di diritto amministrativo . . » 40

Sanità pubblica (ore 205):

igiene degli alimenti e della nutrizione » 70
igiene edilizia e degli aggregati urbani » 65
igiene del lavoro e tossicologia industriale . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari . . . . ore 80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40

Sanità pubblica (ore 80):
igiene dell'ambiente . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 65):

formazione e gestione del personale ore 65

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

sociologia sanitaria e servizi sociali » 40

Medicina preventiva (ore 225):

medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare . . . . ore 90
prevenzione e assistenza nell'età senile » 90
igiene mentale . . . . » 45

Sanità pubblica (ore 70):

igiene del lavoro e tossicologia industriale . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento degli ospedali. . . . . ore 80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente . . . . » 40
igiene ospedaliera . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 140):

formazione e gestione del personale ore 60
organizzazione e funzionamento degli ospedali II . . . . » 80

Giuridico-economica e sociologica (ore 135):

legislazione ospedaliera . . . . » 60
economia sanitaria . . . . » 75

Sanità pubblica (ore 125):

igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera . . . . » 60
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere. . . . . » 65

Monte ore elettivo ore 400.

3° Anno - indirizzo di laboratorio:

Microbiologico-immunologico e di patologia clinica (ore 120):

biochimica clinica . . . . ore 60
microbiologia clinica . . . . » 60

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	ore	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . .	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative.	»	40

Sanità pubblica (ore 40):

igiene dell'ambiente	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di laboratorio:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 50):

organizzazione e gestione di laboratori	ore	50

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 350):

biochimica clinica II	»	90
microbiologica clinica II . . .	»	100
tecniche ematologiche ed emocoagulative	»	60
immunologia clinica ed allergologia.	»	50
microscopia clinica .	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 458. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti laboratori:

laboratori del dipartimento di scienze e tecnologie biomediche e di biometria;

laboratori del dipartimento di medicina interna e sanità pubblica;

laboratori e strutture delle unità sanitarie locali e degli enti convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 20 settembre 1990

Il rettore: SCHIPPA

90A4669

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

DECRETO RETTORALE 9 *ottobre* 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del consiglio di facoltà del 29 gennaio 1990;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 1° giugno 1990;

Riconosciuta la necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 674 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione.

Scuola di specializzazione
in medicina fisica e riabilitazione

Art. 675. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione presso la seconda Università degli studi di Roma.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali alla terapia fisica, alla cinesiterapia, alla riabilitazione in ortopedia e traumatologia, in neurologia, in medicina clinica e settori affini.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione.

Art. 676. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 677. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 678. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 678. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) meccanica e biomeccanica;

c) diagnostica;

d) medicina clinica;

e) ortopedia e traumatologia;

f) neurologia;

g) medicina fisica e riabilitazione;

h) medicina sociale.

Art. 680. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia funzionale;
fisiologia applicata;

b) Meccanica e biomeccanica:

biomeccanica;
informatica biomedica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:

radiologia e diagnostica per immagini;
metodologia clinica (diagnostica strumentale);
patologia clinica.

d) Medicina clinica:

medicina interna;
chirurgia generale (riabilitazione postchirurgica);
reumatologia;
fisiopatologia respiratoria;
cardiologia.

e) Ortopedia e traumatologia:

ortopedia;
traumatologia;
traumatologia speciale.

f) Neurologia:

neurologia;
neuropatologia;
neurotraumatologia;

g) Medicina fisica e riabilitazione:

medicina fisica e riabilitazione;
psicologia e psicopatologia;
cinesiologia e cinesiterapia;
terapia strumentale;
massoterapia e terapia manuale;
idroclimatoterapia;
rieducazione in ortopedia e traumatologia;
riabilitazione neurologica;
traumatologia e riabilitazione nello sport;
riabilitazioni speciali (respiratoria, cardiologica, reumatologica, urogenitale).

h) Medicina sociale:

medicina legale e delle assicurazioni;
medicina del lavoro compresa l'infortunistica.

Art. 681. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):

anatomia funzionale	ore	50
fisiologia applicata	»	50

Meccanica e biomeccanica (ore 100):

biomeccanica	»	60
informatica biomedica	»	40

Diagnostica (ore 50):

patologia clinica	»	50

Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):

medicina fisica e riabilitazione	»	20
psicologia e psicopatologia	»	20

Ortopedia e traumatologia (ore 50):

ortopedia	»	50

Neurologia (60 ore):

neurologia	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina clinica (ore 120):

reumatologia	ore	30
fisiopatologia respiratoria	»	30
chirurgia generale	»	30
medicina interna	»	30

Ortopedia e traumatologia (ore 100):

ortopedia	»	50
traumatologia	»	50

Diagnostica (ore 60):

elettromiografia	ore	30
radiologia	»	30

Neurologia (ore 60):

neurologia	»	40
neurotraumatologia	»	20

Medicina sociale (ore 20):

medicina del lavoro compresa l'infortunistica	»	20

Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):

cinesiologia e cinesiterapia	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Meccanica e biomeccanica (ore 30):

tutori e protesi	ore	30

Diagnostica (ore 30):

metodologia clinica (diagnostica strumentale)	»	30

Ortopedia e traumatologia (ore 90):

ortopedia	»	30
traumatologia	»	30
traumatologia speciale	»	30

Medicina fisica e riabilitazione (ore 230):

medicina fisica e riabilitazione	»	50
terapia strumentale	»	30
idroclimatoterapia	»	20
rieducazione in ortopedia e traumatologia	»	40
riabilitazione neurologica	»	20
traumatologia e riabilitazione nello sport	»	20
riabilitazioni speciali	»	40

Medicina sociale (ore 20):

medicina legale e delle assicurazioni	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo generale:

Ortopedia e traumatologia (ore 100):

ortopedia	ore	50
traumatologia	»	50

Medicina fisica e riabilitazione (ore 200):

medicina fisica e riabilitazione	»	200

Scienze neurologiche (ore 100):

neuropsicologia clinica	»	40
neuroriabilitazione	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo riabilitazione neurologica:

Ortopedia e traumatologia (ore 30):

traumatologia	ore	30

Medicina fisica e riabilitazione (ore 170):

cinesiterapia	»	40
massoterapia	»	30
rieducazione respiratoria	»	30
rieducazione cardiopatico	»	35
traumatologia e riabilitazione dello sport	»	35

Scienze neurologiche (ore 200):

neurologia	»	50
neuropsicologia clinica e riabilitativa	»	40
neuroriabilitazione	»	60
neurofisiopatologia	»	30
neurotraumatologia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 682. — Durante i quattro anni è richiesta la frequenza nei reparti, servizi ambulatoriali, laboratori di medicina fisica e riabilitazione.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1990

Il rettore: GARACI

90A4687

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 29 agosto 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, sulla proposta delle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia nella seduta dell'11 aprile 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 37 del vigente statuto relativo al corso di laurea in materie letterarie è modificato come segue:

Art. 37. — All'elenco degli insegnamenti complementari vengono aggiunti i seguenti:

47) teoria e metodologia della letteratura;
48) letteratura del Rinascimento;
49) letteratura teatrale italiana;
50) linguistica romanza;
51) filologia ibero-romanza;
52) istituzioni di storia della filosofia;
53) civiltà e letteratura greca;
54) teoria e storia dei sistemi filosofici;
55) ermeneutica filosofica;
56) storia del cristianesimo;
57) storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane;
58) storia del movimento contadino;
59) storia dell'Umbria;
60) storia degli antichi stati italiani;
61) storia dell'età dell'Illuminismo;
62) geografia umana;
63) geografia storica;
64) geografia politica ed economica;
65) filologia medioevale e umanistica;
66) filologia italica;
67) glottologia;
68) linguistica inglese;
69) storia della lingua inglese;
70) storia della lingua francese;
71) storia della lingua spagnola;
72) storia della lingua tedesca;
73) metodologia e didattica dell'insegnamento delle lingue straniere.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 29 agosto 1990

Il rettore: DOZZA

90A4688

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.16665 XV J del 18 settembre 1990 il manufatto esplodente denominato «Sorgente termica», che la soc. BDP Difesa e spazio S.r.l. intende fabbricare nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

90A4691

Riconoscimento e classificazione di artifizi pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.15192 XV J del 18 settembre 1990 l'artifizio pirotecnico denominato «Cartuccia da segnalazione con paracadute a stella singola rossa» che la soc. Luigi Franchi S.p.a. intende importare dalla Repubblica federale di Germania è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15193 XV J del 18 settembre 1990 l'artifizio pirotecnico denominato «Cartuccia da segnalazione con paracadute a stella singola verde» che la soc. Luigi Franchi S.p.a. intende importare dalla Repubblica federale di Germania è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

90A4692

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale «Galilei» di Gioia del Colle ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari, prot. 657/1° settore, del 26 luglio 1990, il preside dell'istituto tecnico industriale di Gioia del Colle è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto di detta scuola, la donazione di circa 1.000 volumi da biblioteca, per un valore complessivo di circa L. 5.000.000, disposta dall'ing. Gaetano Rinaldi.

90A4693

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «Romanazzi» di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari, prot. 654/1° settore, del 26 luglio 1990, il preside dell'istituto tecnico commerciale «Romanazzi» di Bari è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto di detta scuola, la donazione di una macchina fotocopiatrice «Olivetti» disposta dalla Banca popolare di Bari.

90A4694

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla società «Centro studi Helios S.r.l.», in Torino dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria

Con decreto 24 ottobre 1990 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, alla società «Centro studi Helios - S.r.l.», con sede in Torino, per decorso del termine di durata della società nonché per la conseguente liquidazione.

90A4709

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento di alcune società approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 26 settembre 1990, ha apportato le sottonotate modifiche a progetti già approvati, concernenti le seguenti società:

1) ITALSIDER S.P.A. - stabilimento di Torino: intestazione delle agevolazioni alla Ilva S.p.a.;

2) NUOVA DELTASIDER S.P.A. - stabilimento di Sesto San Giovanni (Milano): intestazione delle agevolazioni alla Ilva S.p.a.;

3) ORI MARTIN ACCIAIERIA E FERRIERA DI BRESCIA S.P.A. - intestazione dell'agevolazione alla Ori Martin finanziaria S.r.l., che ha cambiato la propria ragione sociale in Ori Martin acciaieria e ferriera di Brescia S.p.a., con sede a Milano.

90A4695

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 28 luglio 1990).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 44 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella colonna relativa alle specialità medicinale e azienda titolare, in corrispondenza della specialità Pevaryl - Cilag A.G. Svizzera, rappresentata da Cilag S.p.a., nella colonna riportante le confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice, dove è scritto: «*flacone ml 30 soluzione dermatologica all'1% con spray, codice 023603020*», si legga: «*soluzione spray - flac. g 150 all'1% - cod. 023603106*».

90A4711

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della sanità 8 ottobre 1990 concernente: «Condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche da alcuni Paesi terzi». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 15 ottobre 1990).

Nell'allegato all'ordinanza citata in epigrafe, concernente il certificato di polizia sanitaria, riportato alla pagina 9 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al penultimo rigo del punto IV, dove è scritto: «..., non sono stati in contatto con animali non conformi alle condizioni richieste per *l'espropriazione* delle relative carni...», si legga: «..., non sono stati in contatto con animali non conformi alle condizioni richieste per *l'esportazione* delle relative carni...».

90A4697

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  di Fermani Maurizio
  Via Corrado Ricci, 35
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 2 5 8 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000